

Modifica all'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1983 n.15

(Riforma del Sistema Pensionistico)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 novembre 2001.

Art.1

A modifica di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del Sistema Pensionistico" i lavoratori indicati all'articolo 1 della stessa legge e dal primo comma dell'articolo 18 della Legge 20 dicembre 1990 n.156, che inizieranno a svolgere un'attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo a decorrere dal 1° gennaio 2002, matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia quando risulteranno aver compiuto il 65° anno di età, fermi restando gli altri requisiti.

La presente disposizione si applica anche a coloro ai quali non risultano accreditati almeno 216 contributi giornalieri e sono privi di rapporto di lavoro in atto.

Per coloro i quali il rapporto di lavoro si è instaurato prima del 31 dicembre 2001 e risulta in essere, ma sono stati accreditati un numero di contributi inferiore a 216, il diritto alla pensione di vecchiaia si considererà maturato al compimento del 60° anno di età mentre i contributi versati prima del 31 dicembre 2001 saranno computati al compimento del 65° anno di età.

Nel computo dei 216 contributi giornalieri non devono essere considerati i contributi maturati per lavoro estivo dagli studenti e soggetti allo sgravio contributivo previsto dalla Legge 12 maggio 1989 n.51 e successive proroghe.

Art.2

I lavoratori che si troveranno nelle condizioni previste al precedente articolo beneficeranno del regime pensionistico che verrà istituito con apposita legge di riforma del sistema assicurativo sammarinese.

Art.3

I contributi versati dai lavoratori che rientrano nelle condizioni di cui agli articoli precedenti fino all'entrata in vigore della legge di riforma, saranno provvisoriamente accreditati in base alle disposizioni dell'articolo 9 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

Art.4

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.5

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 2001/1701 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Gino Giovagnoli

